



CONAi

*Senato della
Repubblica:
10^a Commissione
Industria, commercio,
turismo*

**Audizione Conai
8 febbraio 2012**

D.Lgs 152/2006 , art. 224:

***«Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero
e di riciclaggio (...)
i produttori e gli utilizzatori [di imballaggi] (...)
partecipano in forma paritaria
al Consorzio Nazionale Imballaggi, (...), che ha personalità
giuridica di diritto privato senza fine di lucro (...))»***

Le principali funzioni di CONAI

D.Lgs 152/2006 , art. 224:

- Indirizza e garantisce l'attività dei sei **Consorzi di Filiera**, assicurandone la necessaria cooperazione



- Determina, per produttori e utilizzatori, il valore del **Contributo Ambientale CONAI**, impiegandolo prioritariamente per sostenere i maggiori oneri della raccolta differenziata urbana dei rifiuti di imballaggio, nonché gli oneri per il loro avvio a riciclo e recupero e, in via accessoria, per l'organizzazione dei sistemi di raccolta, recupero e riciclo dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

I «numeri» del sistema CONAI

Al Conai aderiscono gran parte delle imprese industriali e le imprese del commercio e dell'artigianato

L'85% delle risorse sono utilizzate per le attività di ritiro, riciclo e recupero degli imballaggi a fine vita

Il 56% delle risorse sono utilizzate per finanziare la raccolta differenziata su suolo pubblico (circa 285 k€)

Nel 2010 confermato il trend di crescita delle performance di riciclo e recupero:

- 74,9% degli imballaggi recuperati (obiettivo di legge: 60%)**
- 64,6% degli imballaggi riciclati, di cui il 49,3% da gestione consortile e il 50,7% da gestione non consortile (obiettivo di legge: 55%)**
- 3.600.000 tonnellate avviate a riciclo rispetto alle circa 300.000 tonnellate all'inizio della sua attività;**

L'Accordo Quadro ANCI – CONAI

Il principale strumento messo in campo dal sistema CONAI – Consorzi per il perseguimento degli obiettivi di riciclo e recupero è l'Accordo Quadro ANCI-CONAI.

L'Accordo Quadro è nato con l'obiettivo di **sostenere i «maggiori oneri» per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio**, garantendo la crescita omogenea della raccolta differenziata su tutto il territorio nazionale e l'avvio a riciclo dei materiali raccolti.

I principi cardine dell'Accordo:

- **Accordo volontario (sussidiari rispetto al mercato...)**
- **Garanzia di ritiro sull'intero territorio nazionale dei rifiuti di imballaggio a corrispettivi predefiniti, legati a quantità e qualità**
- **Impegno per le Aree in ritardo nella raccolta differenziata**

Le modifiche legislative: art. 26 DL 24/1/12 - 1

Art. 221, comma 3, lettera a) del DLgs 152/06:

«Organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale»

Art. 26 del DL 24/1/12 n. 1:

«Organizzare autonomamente, in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti imballaggio»

E' evidente come l'art. 26 smentisca il disegno dell'art. 221 che pone una chiara distinzione fra l'iniziativa associata rappresentata dal sistema consortile e quella individuale dei sistemi autonomi. La dimensione individuale dei sistemi autonomi dà infatti significato al requisito della riferibilità della loro organizzazione dei «propri» rifiuti.

Le modifiche legislative: art. 26 DL 24/1/12 - 2

Art. 221, comma 3, lettera a) del DLgs 152/06:

«Organizzare autonomamente la gestione dei propri rifiuti di imballaggio su tutto il territorio nazionale»

Art. 26 del DL 24/1/12 n. 1:

«Organizzare autonomamente in forma collettiva, la gestione dei propri rifiuti imballaggio»

L'ulteriore modificazione imposta dall'art. 26 consentirebbe ai sistemi autonomi di raggiungere gli obiettivi di recupero raccogliendo i propri rifiuti solo nelle aree più «convenienti» abbandonando il resto dei rifiuti sulle spalle dei Comuni e del sistema consortile

Le modifiche legislative: art. 26 DL 24/1/12 - 3

L'art. 26 alla lettera a) n. 2.2 inoltre prevede un meccanismo di silenzio assenso per l'adozione dei provvedimenti di accoglimento/rigetto dell'istanza di riconoscimento da parte dell'Osservatorio Nazionale Rifiuti e in più alla lettera a) del punto 3 prevede una «franchigia» sugli obiettivi di riciclo e recupero che introdurrebbe una diversità di trattamento ingiustificabile sia dal punto di vista ambientale che economico.

ART. 26: LIBERALIZZAZIONE?

E' facile prevedere che l'art. 26 favorirà la moltiplicazione dei sistemi autonomi con conseguente riduzione dei ricavi del sistema consortile.

Tale situazione comporterà inevitabilmente una riduzione delle risorse economiche per i Comuni o un aumento del valore unitario del contributo ambientale a carico della stragrande maggioranza delle imprese e dei consumatori.

ART. 26: CONCORRENZA?

IL SISTEMA CONSORTILE

- Senza fini di lucro
- Opera sull'intero territorio nazionale (art. 223 , comma 1)
- Versa corrispettivi per i maggiori oneri della raccolta differenziata ai Comuni (oltre 300 milioni di euro nel 2011)

I SISTEMI AUTONOMI

- Con fini di lucro
- Opera nelle aree convenienti
- Nessun obbligo economico verso i Comuni